

# GAZZETTA UFFICIALE

## PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68°

ROMA - Lunedì, 11 luglio 1927 - ANNO V

Numero 158

### Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » - Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) - ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare N. 6 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: A. Boffi. — Ancona: G. Fogola. — Aosta: Libreria sorelle De Giorgis. — Aquila: F. Agnelli. — Arezzo: A. Pellegrini. — Avellino: C. Leprino. — Bari: Fratelli Favia. — Belluno: S. Benetta. — Benevento: E. Tomaselli. — Bergamo: Libreria Internazionale dell'Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I. — Bologna: L. Cappelli; Messaggerie Italiane. — Brescia: E. Castoldi. — Brindisi: Ditta Luigi Carlucci. — Cagliari: Lab. Intern. (Lias); R. Carta Raspi. — Caltanissetta: P. Milia Russo. — Carrara: Libreria Batini. — Caserta: Ditta F. Croce e Figlio. — Castrogiovanni: G. Buscemi. — Catania: G. Giannotta, Soc. Ed. Int. — Catanzaro: V. Scaglione. — Chieti: F. Piccirilli. — Como: C. Nani e C. — Cremona: Libreria Sonzogni. — Cuneo: G. Salomone. — Ferrara: Lunghini e Bianchini. — Firenze: Armando Rossini; via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: « Dante Alighieri » di G. Dolcetti. — Foggia: G. Piloni. — Forlì: G. Archetti. — Genova: Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libreria Italiana, Società Editrice Internazionale, via Petrarca, 22; Messaggerie Italiane. — Grosseto: F. Signorelli. — Imperia: S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio. — Lecce: Libreria Fratelli Spaccante. — Livorno: S. Belforte e C. — Lucca: S. Belforte e C. — Macerata: Libreria Editrice P. M. Ricci. — Mantova: Arturo Mondovi. — Matera: Riccardi Francesco. — Messina: G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna. — Milano: Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane. — Modena: G. T. Vincenzi e nipote. — Napoli: Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane. — Novara: R. Guaglio. — Nocerino: Ditta Malgaroli Giulio. — Padova: A. Draghi. — Palermo: O. Fiorenza. — Parma: D. Viannini. — Pavia: Succ. Bruni Marelli. — Perugia: Simonelli. — Pesaro: Rodope Gennari. — Piacenza: V. Porta. — Pisa: Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite. — Pistoia: Ditta Alberto Pacinotti. — Pola: E. Schmidt. — Ravenna: E. Lavagna e F. — Reggio Calabria: E. D'Angelo. — Reggio Emilia: L. Bonvicini. — Rieti: A. Tommasetti. — Roma: Anonima Libreria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane. — Rovigo: G. Marin. — Sansevero (Foggia): Venditti Luigi. — Sassari: G. Ledda. — Savona: P. Lodola. — Siena: Libreria San Bernardino. — Siracusa: G. Greco. — Sondrio: F. Zucchetti. — Spezia: A. Zacutti. — Taranto: Fratelli Filippi. — Teramo: L. d'Ignazio. — Terni: Stabilimento Poligrafico Alterocca. — Torino: F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie Italiane. — Trapani: G. Banci. — Trento: M. Disertori. — Treviso: Longo e Zoppelli. — Trieste: L. Cappelli. — Udine: P. Miani e C. — Varese: Mai e Mainati. — Vercelli: B. Cornale. — Venezia: Libreria Sormani (già Fuga G.). — Verona: R. Cabianca. — Vicenza: G. Galla. — Viterbo: Fratelli Buffetti. — Zara: E. de Schonfeld. — Bengasi: Libreria F. Russo. — Tripoli: Libreria Fichera. — Asmara: A. e F. Cicero. — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la Libreria Italiana, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CUI/TO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

### SOMMARIO

Numero di pubblicazione

### LEGGI E DECRETI

1420. — LEGGE 16 giugno 1927, n. 1113.  
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, recante provvedimenti per l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma . . . Pag. 2910
1421. — LEGGE 16 giugno 1927, n. 1114.  
Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, concernente modifiche al R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sull'ordinamento del Governatorato di Roma . . . Pag. 2910
1422. — LEGGE 2 giugno 1927, n. 1115.  
Conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente alcune modifiche alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, sulla istituzione dell'Opera nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù . . . Pag. 2911
1423. — LEGGE 23 giugno 1927, n. 1116.  
Conversione in legge del R. decreto 23 luglio 1926, numero 1427, concernente provvedimenti contro il cancro ed i tumori maligni . . . Pag. 2911
1424. — LEGGE 16 giugno 1927, n. 1117.  
Conversione in legge del R. decreto 3 aprile 1926, numero 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia . . . Pag. 2911

1425. — LEGGE 16 giugno 1927, n. 1119.  
Conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226, che autorizza la partecipazione di Amministrazioni pubbliche e di altri enti ad imprese aventi per fine l'esercizio di agenzie di viaggio o di uffici di turismo. . . Pag. 2911
1426. — LEGGE 16 giugno 1927, n. 1118.  
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero, a fine di protezione della coltura granaria . . . Pag. 2912
1427. — LEGGE 16 giugno 1927, n. 1121.  
Disposizioni per la proiezione obbligatoria di pellicole cinematografiche di produzione nazionale . . . Pag. 2912
1428. — LEGGE 16 giugno 1927, n. 1120.  
Conversione in legge del R. decreto 1° luglio 1926, numero 1243, recante modificazioni al R. decreto 3 aprile 1926, n. 643, relativo alla soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia . . . Pag. 2913
1429. — LEGGE 16 giugno 1927, n. 1122.  
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, portante modificazioni al R. decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, relativo al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo. . . Pag. 2913

1430. — LEGGE 16 giugno 1927, n. 1124.  
Conversione in legge del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, portante provvedimenti in materia di credito agrario . . . . . Pag. 2913
1431. — LEGGE 9 giugno 1927, n. 1126.  
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1197, recante provvedimenti per l'amministrazione autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia. . . . . Pag. 2913
1432. — LEGGE 16 giugno 1927, n. 1123.  
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, per la istituzione di una speciale tassa sugli animali caprini . . . . . Pag. 2914
1433. — LEGGE 9 giugno 1927, n. 1125.  
Autorizzazione di spesa straordinaria per la esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani . . . . . Pag. 2914
1434. — LEGGE 9 giugno 1927, n. 1127.  
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022, che concerne provvedimenti economici per il personale subalterno dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali . . . . . Pag. 2914
1435. — LEGGE 9 giugno 1927, n. 1128.  
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248, concernente le ricerche di minerali nel Regno e nelle Colonie . . . . . Pag. 2915
1436. — LEGGE 16 giugno 1927, n. 1129.  
Conversione in legge del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1757, che fonde la sezione di credito del Monte di pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova. . . . . Pag. 2915
1437. — LEGGE 16 giugno 1927, n. 1130.  
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 121, contenente modifiche al R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, che erige in ente morale l'Alleanza cooperativa torinese . . . . . Pag. 2916
1438. — LEGGE 16 giugno 1927, n. 1131.  
Conversione in legge del R. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, concernente la facoltà di concessioni doganali e fiscali alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli olii minerali . . . . . Pag. 2916
1439. — LEGGE 16 giugno 1927, n. 1132.  
Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, relativo al controllo sulla combustione. . . . . Pag. 2916

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1927.  
Autorizzazione all'Istituto italiano di credito marittimo ad istituire un proprio ufficio di recapito in Lettomanoppello (Chieti) ed uno in Catignano (Pescara) . . . . . Pag. 2916

#### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'aeronautica: Ruoli di anzianità . . . . . Pag. 2916

#### IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Cassa di risparmio di Trento: Elenco dei titoli del prestito della città di Trento sorteggiati nella 64ª estrazione del 1° luglio 1927.

Prestito a premi riordinato Bevilacqua La Masa:  
Bollettino dell'estrazione in data 30 giugno 1927.  
Elenco delle obbligazioni sorteggiate dalla 95ª alla 104ª estrazione non ancora presentate al rimborso.

Città di Biella: Elenco delle obbligazioni dei prestiti civici estratte il 1° luglio 1927.

Consorzio di bonifica delle Valli grandi veronesi ed ostigliesi, in Legnago: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 17 giugno 1927.

## LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1420.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1113.  
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, recante provvedimenti per l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, recante provvedimenti per l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 1421.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1114.  
Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, concernente modifiche al R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sull'ordinamento del Governatorato di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, concernente modifiche al R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sull'ordinamento del Governatorato di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 1422.

LEGGE 2 giugno 1927, n. 1115.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente alcune modifiche alla legge 3 aprile 1926, numero 2247, sulla istituzione dell'Opera nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente modifiche alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, sulla istituzione dell'Opera nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù, aggiungendo in fine dell'art. 2 le seguenti parole: « nè le associazioni ginniche e sportive affiliate a federazioni nazionali, appartenenti al Comitato olimpico nazionale italiano ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE  
— BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 1423.

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1116.

Conversione in legge del R. decreto 23 luglio 1926, n. 1427, concernente provvedimenti contro il cancro ed i tumori maligni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto 23 luglio 1926, n. 1427, concernente provvedimenti contro il cancro ed i tumori maligni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 1424.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1117.

Conversione in legge del R. decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 1425.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1119.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226, che autorizza la partecipazione di Amministrazioni pubbliche e di altri enti ad imprese aventi per fine l'esercizio di agenzie di viaggio o di uffici di turismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226, che autorizza la partecipazione di Amministrazioni pubbliche e di altri enti ad imprese aventi per fine l'esercizio di agenzie di viaggio o di uffici di turismo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI  
— CIANO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 1426.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1118.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero, a fine di protezione della coltura granaria.

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Il R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero, a fine di protezione della coltura granaria, è convertito in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1427.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1121.

Disposizioni per la proiezione obbligatoria di pellicole cinematografiche di produzione nazionale.

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

**Art. 1.**

A partire dal 1° ottobre 1927, è fatto obbligo agli esercenti di sale cinematografiche di prima visione di:

- a) proiettare, in ciascuna delle dette sale, le pellicole nazionali specificate negli articoli seguenti;
- b) riservare, complessivamente, alla proiezione delle pellicole nazionali non meno della decima parte delle giornate di spettacolo. Da tale computo sono escluse le giornate di spettacolo comprese nel periodo decorrente dal 1° luglio al 30 settembre.

Gli obblighi suddetti sono imposti anche agli esercenti di sale dove si diano spettacoli misti.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, può essere fissata la percentuale delle pellicole nazionali rispetto a quelle straniere da proiettare e variato il periodo di cui al comma b) in relazione allo sviluppo della produzione italiana di pellicole cinematografiche.

**Art. 2.**

Agli effetti del presente decreto, sono considerate pellicole nazionali quelle eseguite in Italia da ditte legalmente costituite nel Regno e con personale direttivo, artistico, tecnico

ed esecutivo in prevalenza italiano. Il soggetto di tali pellicole dovrà essere preferibilmente italiano od almeno ideato o ridotto per lo schermo da autori italiani.

**Art. 3.**

Le pellicole indicate all'art. 1 debbono essere editate in data non anteriore al 1° gennaio 1926. La data di edizione di esse è determinata dal rilascio del visto di censura prescritto dal R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

**Art. 4.**

Salvo l'osservanza degli articoli 20 e 21 del regolamento annesso al R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287, chiunque intenda produrre una pellicola nazionale deve, all'inizio della lavorazione, denunciare alla locale autorità di pubblica sicurezza le generalità e la nazionalità dei direttori, degli autori e degli operatori che la eseguono. L'autorità di pubblica sicurezza, fatti gli accertamenti che ritenesse opportuni per assicurare il concorso delle condizioni di cui all'art. 2, apporrà, a lavorazione ultimata, il proprio visto sulla denuncia.

Detta denuncia sarà restituita all'interessato, per essere presentata alla Commissione indicata nell'articolo seguente.

Contro il diniego dell'autorità di pubblica sicurezza a rilasciare il visto sulla denuncia è ammesso il ricorso al Ministro per l'economia nazionale che giudicherà su di esso inappellabilmente.

**Art. 5.**

La Commissione prevista dagli articoli 9 e 12 del regolamento approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287, modificato dal R. decreto 18 settembre 1924, n. 1682, giudicherà inappellabilmente se le pellicole nazionali presentino sufficienti requisiti di dignità artistica e di buona esecuzione tecnica, ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del presente decreto.

La Commissione stessa potrà negare il nulla osta per la proiezione in pubblico delle pellicole, anche se prodotte all'estero, che non presentino sufficienti requisiti di dignità artistica così nella trama del soggetto, come nella esecuzione tecnica.

**Art. 6.**

Alla Commissione indicata all'articolo precedente, sono aggiunti due membri che saranno designati dal Ministro per l'economia nazionale.

**Art. 7.**

La Commissione d'appello di cui all'art. 12 del regolamento annesso al R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287, sarà così composta:

- a) di due capi di divisione addetti alla Direzione generale della pubblica sicurezza, uno dei quali presidente;
- b) di un magistrato;
- c) di una madre di famiglia;
- d) di due persone competenti in materia artistica, letteraria e tecnica cinematografica designate dal Ministro per l'economia nazionale;
- e) di un pubblicista.

**Art. 8.**

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è demandata ai prefetti i quali, in caso

di inosservanza, hanno facoltà di decretare la temporanea chiusura delle sale di proiezione. Nei casi di recidiva, potranno altresì revocare la licenza, ai sensi dell'art. 28 del regolamento approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

## Art. 9.

Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato a fissare le norme atte a definire i rapporti tra produttori di pellicole ed esercenti di sale cinematografiche in dipendenza della presente legge, nonchè ad emanare tutte le disposizioni che fossero richieste per la sua applicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 1428.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1120.

Conversione in legge del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1243, recante modificazioni al R. decreto 3 aprile 1926, n. 643, relativo alla soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1243, recante modificazioni al R. decreto 3 aprile 1926, n. 643, relativo alla soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V,

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 1429.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1122.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, portante modificazioni al R. decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, relativo al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, portante modificazioni al R. decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, relativo al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V,

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 1430.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1124.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, portante provvedimenti in materia di credito agrario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, portante provvedimenti in materia di credito agrario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V,

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 1431.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 1126.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1926, numero 1197, recante provvedimenti per l'amministrazione autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1197, recante provvedimenti per l'amministrazione autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia con le modificazioni seguenti:

All'art. 1 sostituire al primo comma:

« Con effetto dal 1° luglio 1926 l'Azienda delle Regie grotte demaniali di Postumia è costituita in gestione autonoma di Stato.

« La sede dell'Azienda è a Postumia ».

All'art. 8 sostituire al primo comma:

« Il Consiglio di amministrazione si riunisce normalmente a Postumia; per determinazioni del presidente potrà tuttavia essere riunito a Roma, a Trieste o in altra località a seconda delle circostanze ».

All'art. 10 nel primo comma alle parole: « Il personale d'ordine della gestione », sostituire: « Il restante personale della gestione ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 1432.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1123.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, per la istituzione di una speciale tassa sugli animali caprini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 gennaio 1927 - Anno V - n. 100, per la « Istituzione di una speciale tassa sugli animali caprini » con l'aggiunta delle disposizioni stabilite nel seguente articolo.

Art. 2.

La decisione di ogni controversia relativa all'applicazione della tassa di cui al Regio decreto-legge sopra indicato spetta in primo grado alle Commissioni comunali istituite per i tributi locali ed in grado di appello alla Giunta provinciale amministrativa.

Per la presentazione dei reclami, sia in prima che in seconda istanza, è fissato il termine di venti giorni decorrenti rispettivamente dalla data di notificazione dell'accertamento per avviso individuale, o pubblicazione di matricola e dalla data di notificazione della decisione di primo grado.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 1433.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 1125.

Autorizzazione di spesa straordinaria per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzata la spesa di L. 15,000,000 per studi, rilievi, progetti, contributi, rimborsi, indennità ed ogni altra spesa relativa all'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, che, a norma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono di competenza del Ministero dell'economia nazionale.

Tale spesa sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del detto Ministero e ripartita in cinque esercizi, a partire dall'esercizio 1927-28, per L. 3,000,000 ciascuno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 1434.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 1127.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1926, numero 1022, che concerne provvedimenti economici per il personale subalterno dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022, che concerne provvedimenti economici per il personale subalterno dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 1435.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 1128.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1926, numero 1248, concernente le ricerche di minerali nel Regno e nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248, con cui il Governo è autorizzato a fare ricerche di minerali nel Regno e nelle Colonie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 1436.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1129.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1757, che fonde la sezione di credito del Monte di pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1757, che fonde la sezione di credito del Monte di pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova.

Art. 2.

Il testo della convenzione conclusa in data 26 giugno 1926 fra i rappresentanti della Cassa di risparmio di Padova e del Monte di pietà di Padova, ratificata dai rispettivi Consigli di amministrazione dei due enti, in data 28 e 29 giugno 1926, e approvata col Regio decreto-legge indicato nell'articolo precedente, è sostituito dal testo seguente:

« Tra il signor onorevole cavaliere di gran croce ingegnere conte Giacomo Miari de' Cumani nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Padova, a ciò debitamente autorizzato dal proprio Consiglio di amministrazione in seduta 28 giugno 1926, come risulta dal verbale n. 1621, da una parte, ed il sig. avv. comm. Giuseppe Soster nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Padova, pure autorizzato dal proprio Consiglio di amministrazione, come da verbale di seduta del 29 giugno 1926, dall'altra, si conviene quanto segue:

1° La Cassa di risparmio di Padova rileva ed assume definitivamente la sezione credito del Monte di pietà di Pa-

dova, diventando conseguentemente cessionaria di tutti i diritti, azioni e ragioni, giudiziari o non giudiziari, di qualsiasi genere e natura, nessuno eccettuato, in precedenza spettanti al Monte di pietà di Padova (sezione credito), assumendo d'altra parte tutte le obbligazioni passive, nessuna eccettuata, con l'obbligo di soddisfarle nella loro integrità.

2° Resta convenuto e concordato tra le parti che lo stato attivo e passivo della sezione predetta risulterà dalle situazioni contabili formate d'accordo tra i due Istituti alla data della materiale cessione.

3° Il Monte di pietà di Padova conserverà la propria personalità giuridica, avrà il proprio bilancio patrimoniale completamente separato da quello della Cassa di risparmio e sarà amministrato dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Padova, il quale per la sorveglianza del Monte di pietà provvederà a mezzo di una Commissione composta di cinque membri; fermo restando che il presidente della Commissione dovrà sempre essere scelto fra i consiglieri della Cassa di risparmio di Padova.

4° La Cassa di risparmio assume la gestione del pegno e del patrimonio del Monte di pietà, facendo proprie le spese e le rendite relative, garantendo però in perpetuo il finanziamento ed il conseguente pareggio della gestione del pegno in modo che i bisogni della pignorazione siano sempre ed integralmente soddisfatti.

5° La Cassa di risparmio, inoltre, allo scopo di assicurare al Monte di pietà il possesso continuo di un patrimonio che sia sufficiente per capitale e reddito per i bisogni della gestione del pegno, si obbliga, a partire dalla data in cui andrà in vigore la presente convenzione, di incrementare il patrimonio attuale del Monte (quale cioè risulterà dalla situazione delle attività e passività dell'ente dopo dedotte le attività e passività della sezione credito del Monte stesso) corrispondendo ogni anno sul patrimonio stesso, e sullo importo che risulterà al 31 dicembre, un interesse pari a quello del più redditizio titolo di debito consolidato dello Stato aumentato dell'1 per cento, interesse questo che resterà così conglobato al patrimonio.

6° La Cassa di risparmio inoltre assume, nei termini del proprio regolamento interno, il personale tutto del Monte di pietà, sia della sezione di credito che della sezione pegno, con le rispettive anzianità di servizio, e con speciale riguardo ai titoli ed alle condizioni attuali.

7° Il direttore generale comm. Jacopo Moro, in considerazione delle sue alte benemerenzze, viene nominato direttore generale onorario della Cassa di risparmio di Padova e del Monte di pietà di Padova, e l'attuale Consiglio di amministrazione del Monte di pietà si riserva di provvedere nei riguardi economici.

8° Le parti contraenti chiederanno al Regio Governo di poter eseguire il trapasso delle attività e passività di cui al superiore art. 1 in esenzione da ogni e qualsiasi tassa, come pure sarà chiesto che il Monte di pietà di Padova sia mantenuto alla prima categoria.

« Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Padova il 30 giugno 1926.

*Firmati:*

GIACOMO MIARI DE' CUMANI - AVV. GIUSEPPE SOSTER ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 1437.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1130.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 121, contenente modifiche al R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, che erige in ente morale l'Alleanza cooperativa torinese.

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 121, contenente modifiche al R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, che erige in ente morale l'Alleanza cooperativa torinese.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V,

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 1438.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1131.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, concernente la facoltà di concessioni doganali e fiscali alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli olii minerali.

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, concernente la facoltà di concessioni doganali e fiscali alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli olii minerali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V,

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 1439.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1132.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1926, numero 1331, relativo al controllo sulla combustione.

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, concernente il controllo sulla combustione, con la seguente modificazione:

« Art. 9. — Il collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro per l'economia nazionale. Due membri effettivi e uno dei supplenti sono designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V,

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1927.

Autorizzazione all'Istituto italiano di credito marittimo ad istituire un proprio ufficio di recapito in Lettomanoppello (Chieti) ed uno in Catignano (Pescara).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

*Articolo unico.*

L'Istituto italiano di credito marittimo è autorizzato ad istituire un proprio ufficio di recapito in Lettomanoppello (Chieti) ed uno in Catignano (Pescara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1927 - Anno V.

*Il Ministro per le finanze*:  
VOLPI.

*Il Ministro per l'economia nazionale*:  
BELLUZZO.

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ruoli di anzianità.

In esecuzione ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, si rende noto che è stato pubblicato l'Annuario ufficiale della Regia aeronautica per l'anno 1927, contenente, fra l'altro, i ruoli di anzianità dei personali civili della Regia aeronautica, secondo la situazione al 1° gennaio 1927.

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.